

Informazioni Fiscali Marzo 2017

Guardiamo insieme nella stessa direzione

1. Novità Legge di Bilancio 2017
2. Bilancio Europeo in forma abbreviata per Micro Imprese
3. Proroga invio Certificazione Unica per lavoratori autonomi
4. Assunzioni Agevolate
5. Bonus Bebe'
6. Bando Inail
7. Pillole Varie

1) LEGGE di bilancio 2017: le principali novità in sintesi

- PROROGA DETRAZIONI SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE, PER IL RISPARMIO ENERGETICO E L'ACQUISTO DI MOBILI E GRANDI ELETTRODOMESTICI

E' prevista la conferma per il periodo d'imposta 2017 delle detrazioni sulle ristrutturazioni edilizie, per il risparmio energetico e l'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Oltre alla proroga di tali misure vengono ampliate le misure di favore per i condomini con l'obiettivo di garantirle fino al 2021.

Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie	Le detrazioni per il risparmio energetico	Il bonus mobili	Il bonus mobili per le giovani coppie
Proroga fino al 31.12.2017 della detrazione nella misura del 50% e a 96.000 euro l'importo massimo di spesa ammessa al beneficio	Proroga fino al 31 dicembre 2017 del bonus risparmio energetico nella misura del 65%.	Proroga al 31.12.2017 della detrazione del 50%	NON è prevista la proroga al 31.12.2017

- RADDOPPIA IL CREDITO D'IMPOSTA R&S (RICERCA E SVILUPPO)

Per tutte le tipologie di spese si applicherà l'aliquota del 50%.

In sostanza, per le seguenti spese:

- personale altamente qualificato impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo;

- spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca ed organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative;

il credito d'imposta spetterà in misura maggiore, pari al 50% delle spese agevolabili sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

- PROROGA SUPER AMMORTAMENTO

Proroga al 31.12.2017 del super-ammortamento al 140%.

il super-ammortamento è un'agevolazione che consiste in una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di beni strumentali materiali nuovi acquisiti in proprietà o in leasing ad esclusione degli immobili.

La Legge di Bilancio prevede persino un'ulteriore estensione, in quanto possono beneficiare dell'agevolazione anche i beni consegnati sino al 30.06.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 il relativo ordine di acquisto sia stato accettato dal venditore e sia pagato un acconto almeno del 20% del costo totale.

Pertanto tutti gli acquisti effettuati dal 15/10/2015 al 30/06/2018 godranno di un super-ammortamento fiscale del 40% .

ATTENZIONE: dalla proroga sono tuttavia espressamente escluse le autovetture ad uso promiscuo e quelle assegnate in benefit ai dipendenti, il cui acquisto è pertanto agevolabile solo se effettuato entro il 31.12.2016.

Nessuna fretta invece per gli autocarri per i

quali il superammortamento varrà anche per gli acquisti del 2017.

Iper-ammortamento al 250% per gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017 (esteso al 30.06.2018) in beni materiali nuovi che siano strumentali alla trasformazione tecnologica e/o digitale dell'impresa.

I beni il cui costo di acquisto potrà essere aumentato ai fini fiscali del 250% saranno soltanto quelli compresi nell'elenco dettagliato che trovate allegato alla presente circolare (Allegato A alla Legge di Bilancio).

Per poter usufruire dell'iper-ammortamento occorre (attestazione di atto notorio) ovvero, per i beni di costo superiore a € 500.000, una perizia tecnica giurata che attestino sia le qualità tecniche del bene (tali da includerlo nell'Allegato A) sia la interconnessione del bene al sistema hardware aziendale.

Introduzione di un nuovo super-ammortamento al 140% per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento al 250% e che effettuano investimenti in beni immateriali strumentali compresi nell'elenco anche questo allegato alla nostra circolare (Allegato B alla Legge di Bilancio).

Per poter beneficiare di questo nuovo super-ammortamento (non previsto dalla precedente Legge di Bilancio 2016) è pertanto necessario beneficiare anche dell'iper-ammortamento al 250%; in pratica il bene immateriale (di cui all. B) deve essere installato sul bene materiale di cui all'Allegato A.

- RIAPERTURA DEI TERMINI PER LA ASSEGNAZIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI

Si riaprono i termini per effettuare

l'assegnazione agevolata dei beni ai soci. La riapertura dei termini riguarda anche la cessione/trasformazione agevolata e l'estromissione dei beni dall'impresa individuale.

Nello specifico la normativa prevede l'estensione delle regole introdotte dalla Legge

di Stabilità per il 2016 anche alle assegnazioni, trasformazioni e cessioni poste in essere successivamente al 30/09/2016 ed entro il 30/09/2017.

In sostanza, le uniche novità, se così si possono chiamarle, riguardano:

- il perfezionamento della procedura che deve avvenire entro il 30.09.2016
- le scadenze di pagamento dell'imposta sostitutiva (30/11/2017 e 16/6/2018).

Per il resto viene confermato il vecchio impianto normativo, con la conseguente applicazione dei chiarimenti forniti dall'Amministrazione Finanziaria nei precedenti interventi di prassi.

- RIDUZIONE ALIQUOTA IRES

Dal periodo d'imposta successivo a quello incorso al 31.12.2016 (2017 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare) l'aliquota IRES si riduce dal 27,5% al 24%.

- INTRODUZIONE DELL'IRI

La Legge di Stabilità ha introdotto, per le Imprese Individuali e le Società di Persone in contabilità ordinaria una nuova imposta chiamata IRI (Imposta sul Reddito delle Imprese) che prevede il passaggio da una tassazione progressiva a una tassazione proporzionale al 24%.

Si passa dunque dalla “vecchia” tassazione per trasparenza in capo ai soci con l’applicazione delle aliquote progressive IRPEF ad una tassazione fissa del 24%.

Rientrano nel perimetro applicativo della norma le SRL in regime di trasparenza ex art. 116 D.P.R. 917/1986.

Da tener bene presente che per le imprese individuali e le società di persone sarà possibile esercitare l’opzione solo se si è obbligati o si è scelto di mantenere la contabilità con il regime “ordinario”. Restano fuori le imprese in contabilità semplificata per le quali viene invece introdotto dal 2017 il principio di tassazione per cassa in luogo del generale principio di tassazione per competenza previsto per le imprese.

L’opzione una volta esercitata ha valenza quinquennale e potrà essere rinnovata con le stesse modalità d’esercizio della stessa.

Come funziona l’IRI

La determinazione della base imponibile della nuova imposta avverrà con le generali regole di determinazione del reddito d’impresa, compreso il principio di competenza, con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore.

Sulla base imponibile così determinata si applicherà l’imposta in misura fissa del 24%.

Sarà la società stessa obbligata al versamento dell’imposta.

In capo al socio verranno ordinariamente tassate le somme prelevate.

Ove l’impresa individuale o la società in un periodo d’imposta maturino una perdita questa potrà essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d’imposta, senza alcun vincolo temporale.

L’IRI IN SINTESI	
Cosa cambia	Si passa da una tassazione progressiva ad una tassazione fissa
Chi potrà applicarla	Imprese individuali, società di persone e SRL in trasparenza
Come si esercita l’opzione	L’opzione si esercita nella dichiarazione dei redditi e ha valenza quinquennale
La base imponibile dell’imposta	Regole generali di determinazione del reddito d’impresa, con la possibilità di portare in deduzione le somme prelevate dall’imprenditore. Ove l’impresa individuale o la società in un periodo d’imposta maturino una perdita questa potrà essere portata in deduzione degli eventuali utili maturati nei successivi periodo d’imposta, senza alcun vincolo temporale
Aliquota d’imposta	24%

- REGIME DI CASSA PER I CONTRIBUENTI IN CONTABILITA’ SEMPLIFICATA

Dal 01.01.2017 le **imprese individuali** e le **società di persona** in contabilità **semplificata** dovranno determinare il **reddito d’impresa sulla base del principio di cassa** in sostituzione del criterio della competenza, che resterà in vigore solo per i soggetti che adotteranno la contabilità ordinaria (anche per opzione).

Il reddito imponibile quindi è dato dalla differenza tra i ricavi “incassati” nel periodo di imposta e le spese “sostenute” nel medesimo periodo d’imposta.

Continueranno a concorrere alla formazione del reddito anche le **plusvalenze e le sopravvenienze attive**; mentre tra i componenti negativi dovranno essere calcolate le **minusvalenze e le sopravvenienze passive**.

E molti costi continueranno a dedursi secondo il criterio di competenza; si tratta ad esempio di canoni leasing (compreso il maxicanone) spese per prestazioni di lavoro, gli accantonamenti TFR, ammortamenti, e le deduzioni forfetarie.

Non saranno invece più rilevate le rimanenze finali (che, ovviamente, non figureranno neppure come iniziali).

Una disposizione transitoria prevede che **il reddito del periodo di imposta in cui si applicano le nuove disposizioni deve essere ridotto dell’importo delle rimanenze finali** che hanno contribuito a formare il reddito **dell’esercizio precedente** secondo il principio delle competenza.

Inoltre, al fine di evitare salti o duplicazioni di imposizione, in caso di passaggio da un regime per cassa ad uno per competenza o viceversa, i ricavi e le spese che hanno già concorso alla formazione del reddito nell’esercizio precedente non assumono rilevanza nella determinazione del reddito degli anni successivi.

Il nuovo regime per cassa comporta anche nuovi adempimenti contabili.

Si potrà comunque scegliere tra le seguenti alternative:

1. La tenuta di un Registro incassi e di

un Registro pagamenti, dove devono essere annotati cronologicamente i ricavi e i proventi percepiti e le spese sostenute indicando per ogni singola operazione i seguenti dati:

- Importo
- Generalità e residenza del soggetto che effettua/riceve il pagamento
- Estremi della fattura o altro documento emesso/ricevuto.

Le annotazioni vanno eseguite non oltre 60 giorni dall’avvenuto incasso/pagamento.

In questi registri vanno inoltre annotati gli altri componenti positivi e negativi di reddito (es. ammortamenti, sopravvenienze, ecc) entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

2. Registri Iva integrati dove, a fine anno, verrà annotato il totale dei mancati incassi e pagamenti con l’indicazione delle fatture cui si riferiscono; i ricavi ed i costi in sospeso verranno annotati nel periodo di imposta in cui saranno incassati o pagati, indicando il documento (già registrato ai fini Iva) cui si riferiscono.

Inoltre nei registri Iva andranno anche annotati entro il termine di presentazione della dichiarazione, gli altri componenti positivi e negativi di reddito non soggetti a registrazione ai fini Iva.

3. Regime di Cassa “virtuale” o “delle registrazioni” prevede la tenuta dei soli registri Iva senza le annotazioni relative agli incassi e ai pagamenti, previa opzione vincolante per almeno 3 anni; in questo caso opera una presunzione

legale secondo cui la data di incasso o pagamento coincide con quella di registrazione del documento ai fini iva. Resta fermo, anche in questo caso, l'obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione Iva.

In questo caso **non si dovrà monitorare l'aspetto finanziario.**

Regole di attuazione precise saranno introdotte con apposito **DM** da emanare entro il 31.01.2017.

- ALIQUOTA GESTIONE SEPARATA

Dal 01.01.2017 l'aliquota per i professionisti con Partita Iva iscritti in via esclusiva alla Gestione separata Inps si riduce dal 27,72% al 25,72%.

- RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Viene riproposta per l'ennesima volta, sia la rivalutazione delle quote e dei terreni detenuti dalle persone fisiche alla data del 1° gennaio 2017, sia la rivalutazione dei beni d'impresa nel bilancio al 31 dicembre 2016. Si tratta, come sempre, di operazioni del tutto facoltative, le cui caratteristiche non sono più di tanto differenti rispetto alle precedenti circostanze in cui il legislatore ha previsto la possibilità di effettuare tali rivalutazioni.

Per quanto riguarda i terreni (edificabili ed agricoli) e le quote di partecipazione in società detenute da persone fisiche o società semplici (e quindi al di fuori di un'attività d'impresa), le condizioni sono le seguenti:

possesso della partecipazione alla data del 1° gennaio 2017;

redazione di una perizia giurata di stima entro il 30 giugno 2017;

versamento dell'imposta sostitutiva dell'8% sull'intero valore risultante dalla perizia entro il 30 giugno 2017, oppure pagamento in tre rate annuali di pari importo di cui la prima entro il 30 giugno 2017.

Per quanto attiene la rivalutazione dei beni d'impresa, invece, le società di capitali e gli altri soggetti tenuti alla redazione del bilancio secondo i principi contabili nazionali possono rivalutare i beni ammortizzabili, le partecipazioni ed i terreni iscritti nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2015 (sono esclusi gli immobili merce) e che risultano anche nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2016 quale data di riferimento per eseguire la rivalutazione.

Come in passato la rivalutazione deve essere effettuata per categorie omogenee di beni, ed il maggior valore iscritto in bilancio si considera riconosciuto ai fini fiscali a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale è stata eseguita la rivalutazione (gli effetti fiscali sono dunque differiti al 2019), ad esclusione degli immobili per i quali gli effetti fiscali si considerano riconosciuti a partire dal 2018.

Sull'importo rivalutato deve essere versata un'imposta sostitutiva pari al 16% per i beni ammortizzabili e del 12% per i beni non ammortizzabili, e nel caso in cui i beni siano alienati, assegnati ai soci o destinati a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del quarto periodo successivo a quello in cui la rivalutazione è stata eseguita, la plusvalenza o la minusvalenza deve essere determinata senza tener conto del maggior valore attribuito in sede di rivalutazione. Infine, è previsto che il saldo attivo di rivalutazione possa essere affrancato con il pagamento di un'imposta sostitutiva del 10%.

- RIDUZIONE ACE E MODIFICA DISCIPLINA DEL CALCOLO PER I SOGGETTI IRPEF

Il rendimento nozionale dell'ACE (che nel 2016 è al 4,75%) scenderà per l'anno di imposta 2017 al 2,3% per poi risalire a partire dal 2018 al 2,7%.

La novità di più rilevante impatto significativo è rappresentata però, già con effetto dal 2016, dalla modifica alle regole di determinazione del beneficio per le Imprese individuali e le Società di Persona in contabilità ordinaria.

Viene infatti soppresso il criterio in base al quale rilevava non l'incremento del patrimonio netto bensì il suo ammontare complessivo alla chiusura del periodo d'imposta; e viene sostituito con il criterio già previsto per le società di capitale.

2) BILANCIO CEE MICRO-IMPRESSE

Esonero Nota Integrativa per **il "Bilancio delle micro-imprese"** Sono Micro-imprese quelle società che, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello Stato patrimoniale : 175.000 €
- totale delle vendite e delle prestazioni: 350.000 €
- dipendenti occupati in media nell'esercizio : 5

Queste società redigeranno Stato Patrimoniale e Conto Economico in base agli schemi previsti per il bilancio in forma abbreviata e saranno esonerati dalla redazione della Nota Integrativa. In calce allo Stato Patrimoniale andranno però

indicate le informazioni relative a impegni, garanzie, passività potenziali non risultanti nello Stato Patrimoniale.

3) PROROGA INVIO CU LAVORATORI AUTONOMI

La Certificazione Unica 2017 dei lavoratori autonomi potrà essere inviata dopo la scadenza del 7 marzo 2017.

Come lo scorso anno, la scadenza del 7 marzo 2017 è obbligatoria solo per i lavoratori dipendenti o, comunque, per coloro che sono interessati dalla redazione del modello 730 precompilato.

Di conseguenza, la trasmissione telematica delle Certificazioni Uniche di redditi di lavoro autonomo non occasionale o redditi esenti) potrà avvenire anche oltre la scadenza del 7 marzo, senza l'applicazione di sanzioni, purché l'invio avvenga **entro** il termine di presentazione del modello 770/2017 ovvero **il prossimo 31 luglio 2017**.

Pertanto di fatto la CU 2017 ha una doppia scadenza:

- 07/03/2017 per la certificazione unica 2017 dei lavoratori dipendenti e/o di coloro che comunque sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato;
- 31/07/2017 (ovvero scadenza del modello 770/2017) per lavoratori autonomi o comunque per coloro che non sono interessati alla compilazione della dichiarazione dei redditi modello 730 precompilato

4) ASSUNZIONI AGEVOLATE

In prospettiva di eventuali nuove assunzioni, di seguito si elencano alcune delle possibili modalità di assunzione di personale che danno diritto ad agevolazioni contributive, in particolare:

Incentivo Occupazione Giovani

Contratto di Apprendistato

Assunzione di Donne

Assunzione di "Over 50", ovvero lavoratori con età superiore a 50 anni

Lavoratori in NASPI (ex trattamento di disoccupazione)

Tirocinio Formativo e di Orientamento

Incentivo Occupazione Giovani:

Lavoratori Interessati: **Giovani tra i 16 ed i 29 anni**, iscritti al Programma **Garanzia Giovani**. I giovani **tra 25 e 29 anni**, inoltre, dovranno possedere **UNO** dei seguenti requisiti:

Assenza di impiego regolarmente retribuito dal **almeno 6 mesi**;

Assenza di un diploma di scuola media secondaria o qualifica o diploma professionale;

Venire occupati in un settore o professione caratterizzato da un tasso di **disparità uomo – donna che supera il 25%**.

Tipologia di assunzione agevolata:

Contratto a tempo **indeterminato**;

Contratto **Apprendistato** Professionalizzante;

Contratto a tempo **determinato** di almeno 6 mesi.

Importo dell'incentivo:

-per l'assunzione a tempo indeterminato o in Apprendistato: esonero dal versamento dei contributi previdenziali INPS a carico dell'impresa, per la durata di **12 mesi e con un limite di €8.060**;

- per l'assunzione a tempo determinato: riduzione del **50% dei contributi** a carico dell'impresa, per la durata del contratto e con un **limite di €4.060**.

Contratto di Apprendistato:

Lavoratori Interessati: **Giovani tra i 16 ed i 29 anni**.

Benefici Contributivi:

Aziende **fino a 9 dipendenti**: riduzione dell'aliquota contributiva INPS a carico dell'impresa nelle seguenti misure: Primo Anno: **1,5%**; Secondo Anno: **3%**; Terzo e Quarto Anno: **10%**.

Aziende con **oltre 9 dipendenti**: riduzione dell'aliquota contributiva INPS a carico dell'impresa, che sarà pari al **10% per tutti gli anni** di Apprendistato.

Benefici Economici: L'impresa ha la possibilità di inquadrare l'Apprendista **fino a 2 livelli inferiori** rispetto a quello spettante in applicazione del CCNL, con relativo risparmio in termini di **retribuzione mensile**.

• **Assunzione di Donne:**

Lavoratrici interessate: Donne di **qualsiasi età** e prive di un impiego retribuito da **almeno 24 mesi**. Il termine si abbassa a **6 mesi se**:

Residenti in **aree svantaggiate**;

Impiegate in una professione o in un settore economico caratterizzati da un'accentuata **disparità occupazionale di genere.**

- Tipologia di assunzione agevolata:

Contratto a tempo **determinato**;

Contratto a tempo **indeterminato**.

- Importo dell'incentivo:

Per l'assunzione a tempo determinato: riduzione del **50% dei contributi** a carico dell'impresa per un **massimo di 12 mesi**;

Per l'assunzione a tempo indeterminato:

riduzione del **50% dei contributi** a carico dell'impresa per un **massimo di 18 mesi**.

- **Assunzione di Over 50:**

Lavoratori interessati: Lavoratori di età pari o superiore a **50 anni, disoccupati da oltre 12 mesi**.

-Tipologia di assunzione agevolata:

Contratto a tempo **determinato**;

Contratto a tempo **indeterminato**.

- Importo dell'incentivo:

Per l'assunzione a tempo determinato: riduzione del **50% dei contributi** a carico dell'impresa per un **massimo di 12 mesi**;

Per l'assunzione a tempo indeterminato: riduzione del **50% dei contributi** a carico dell'impresa per un **massimo di 18 mesi**.

- **Lavoratori in NASPI:**

Lavoratori interessati: lavoratori che stanno

usufruendo del **trattamento NASPI** (ex trattamento di disoccupazione).

Tipologia di assunzione agevolata: contratto a **tempo indeterminato e a tempo pieno**.

Importo dell'incentivo: all'impresa che assume spetta un incentivo pari al **20% dell'indennità mensile** che sarebbe stata corrisposta al lavoratore per il periodo residuo di NASPI.

- **Tirocinio Formativo e di Orientamento:**

Lavoratori Interessati:

Tipologia A: Persone che hanno conseguito un titolo di studio negli **ultimi 12 mesi**;

Tipologia B: Lavoratori **Disoccupati, Inoccupati o in Mobilità**;

Tipologia C: Persone con **disabilità**, in condizione di svantaggio, richiedenti asilo.

- Durata massima del Tirocinio:

Tipologia A: massimo **6 mesi**;

Tipologia B: massimo **12 mesi**;

Tipologia C: massimo **24 mesi**.

Benefici Contributivi ed Economici:

il Tirocinio, non essendo assimilabile ad un rapporto di lavoro subordinato, ed **esente da qualsiasi contribuzione INPS**, ma è assoggettato esclusivamente alla **copertura INAIL ai fini infortunistici**.

Al Tirocinante spetta comunque un'indennità di partecipazione nella misura minima di €450 mensili.

5) BONUS BEBE'

La legge di Bilancio per il 2017 prevede che:
“A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione”.

Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, si forniscono dettagli di questa nuova misura.

Requisiti generali

Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso dei requisiti attualmente presi in considerazione per l'assegno di natalità di cui alla legge di stabilità n. 190/2014 (art. 1, comma 125):

- residenza in Italia;
- cittadinanza italiana o comunitaria; le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiato politico e protezione sussidiaria
- per le cittadine non comunitarie, possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini UE come da indicazioni ministeriali relative all'estensione della disciplina prevista in materia di assegno di natalità alla misura in argomento

Maturazione del premio alla nascita o all'adozione

Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:

- compimento del 7° mese di gravidanza;
- parto, anche se antecedente all'inizio dell'8° mese di gravidanza;
- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva;
- affidamento preadottivo nazionale o affidamento preadottivo internazionale

Il beneficio è concesso in un'unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.

Termini di presentazione della domanda e documentazione a corredo

Il premio alla nascita è corrisposto su domanda della madre avente diritto all'INPS.

La domanda va presentata dopo il compimento del **7° mese** di gravidanza e va corredata della certificazione sanitaria rilasciata dal medico specialista del Servizio sanitario nazionale, attestante la data presunta del parto.

Se la domanda del premio è presentata in relazione al **parto**, la madre dovrà autocertificare nella domanda la data del parto e le generalità del bambino.

In caso di **adozione/o affidamento preadottivo** si richiamano le istruzioni contenute nella circolare INPS n. 47/2012, par. 2

Inoltre, se la domanda è presentata dalla cittadina non comunitaria - se la richiedente non allega alla domanda copia di uno dei titoli di soggiorno utili per accedere al premio di cui trattasi, specificati al precedente punto 1- è necessario indicare nella domanda gli elementi identificativi che consentano la verifica del titolo di soggiorno (tipologia del titolo, numero titolo, Questura che lo ha rilasciato).

6) BANDO ISI INAIL 2016

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL 65% FINO A €130.000

Il nuovo Bando INAIL pubblicato il 23/12/16 mette a disposizione delle imprese 244 milioni di euro per interventi che migliorino la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Come lo scorso anno un'apposita linea è destinata agli interventi di bonifica dell'amianto.

Tra le novità una specifica linea destinata ad interventi di miglioramento della salute e sicurezza nell'ambito della ristorazione (identificata da appositi codici ATECO)

SETTORI AMMESSI:

Tutte le imprese, anche individuali iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura

È prevista una specifica linea di finanziamento per le seguenti categorie:

Catering per eventi, Banqueting, Ristorazione con somministrazione, Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole, Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto, Gelaterie e pasticcerie ambulanti, Ristorazione ambulante,

Ristorazione su treni e navi, Bar e altri esercizi simili senza cucina, Gelaterie e pasticcerie, Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari, Commercio al dettaglio di altri prodotti alimentari in esercizi specializzati nca.

ESCLUSIONI:

Micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli (che sono state destinatarie di un apposito bando). È escluso chi ha già ricevuto l'incentivo ISI INAIL negli anni 2013, 2014, 2015 o INAIL FIPIT 2014.

È richiesta l'assenza di condanne omicidio colposo o di lesioni personali colpose legate alla violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbia determinato una malattia professionale, salvo che sia intervenuta riabilitazione.

CONTRIBUTO:

Sono finanziabili le seguenti tipologie di progetto:

1. Progetti di investimento
2. Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale
3. Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto
4. Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

Il contributo, pari al 65% dell'investimento, fino a un massimo di 130.000 euro (50.000 euro per i progetti riguardanti le micro e piccole imprese nei settori di attività inclusi), viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con

benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito

Il finanziamento è calcolato sulle spese sostenute al netto dell'IVA

INIZIATIVE FINANZIABILI:

Progetti di investimento; Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale; Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto; Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività

MODALITA' DI ASSEGNAZIONE:

Bando a prenotazione telematica (click day) con soglia minima di ammissibilità, pari a 120 punti.

Fondi disponibili per le imprese €244.507.756 euro con ripartizione su base regionale.

SCADENZE:

19 aprile 2017: apertura della procedura informatica per la compilazione delle domande

5 giugno 2017: chiusura della procedura informatica per la compilazione delle domande

12 giugno 2017: acquisizione codice identificativo per l'inoltro online

12 giugno 2017: comunicazione relativa alle date dell'inoltro online (click day).

MODALITA' DI EROGAZIONE:

Nel caso l'agevolazione richiesta sia uguale o superiore a 30.000,00 Euro può essere richiesta un'anticipazione fino al 50% dell'importo del finanziamento stesso presentando apposita fidejussione.

CUMULABILITA':

Contributo assegnato in "regime de minimis"

Non cumulabile con altri finanziamenti pubblici sul progetto oggetto della domanda

Cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito

7) PILLOLE VARIE :

• **Bando Centro Storico Maddalena :**

destinato a finanziare progetti di investimento e sviluppo di piccole imprese esistenti, costituite da almeno 12 mesi dalla data di pubblicazione del Bando, con sede operativa nell'ambito della zona all'interno del Centro Storico e della Maddalena. Ha l'obiettivo di riqualificare, uniformare e armonizzare l'ambiente urbano in cui operano le imprese . Prevede:

- prestito al tasso agevolato fisso annuo dello 0,50% (pari al 60% delle spese ammesse all'agevolazione), da rimborsarsi in tre anni mediante tre rate annuali, le prime due di pre ammortamento.

– contributo a fondo perduto (pari al 40% delle spese ammesse all'agevolazione).

• **Nuova Sabatini Imprese :**

finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Finanziamento, agevolato della durata di 5 anni, rivolto alle Imprese che sosterranno investimenti mirati alle tecnologie digitali e ai sistemi di tracciamento e pesatura rifiuti.

L'importo della spesa dovrà essere compreso tra 20.000 e 2 milioni di Euro.

- **Coarge :**

Cooperativa Artigiana di Garanzia della Provincia di Genova, che sostiene in particolare le ditte di piccole dimensioni concedendo garanzie su finanziamenti a tasso agevolato , erogati da banche convenzionate

- **730 Cosa Cambia :**

- per persone con disabilità grave sono previste agevolazioni per le assicurazioni sulla vita destinate a garantire una rendita alla morte dei genitori. L'importo detraibile è 750 € l'anno.

- riconoscimento di un credito di imposta del 65% per erogazioni liberali effettuate nel 2016 a favore di istituti scolastici del sistema di istruzione nazionale. Il credito di imposta sarà ripartito in 3 quote annuali di uguale importo.

- per acquisto prima casa in leasing è prevista una detrazione del 19% dell'importo dei canoni pagati nel corso del 2016

- per acquisto, nel 2016, di una casa di classe energetica A o B è riconosciuta un'agevolazione che prevede la detrazione dell'Iva pagata nel 2016 pari al 50%.

- per acquisto, nel 2016, di dispositivi multimediali per il controllo remoto degli impianti di riscaldamento, produzione acqua calda o climatizzazione delle unità abitative è prevista una detrazione del 65% delle spese sostenute.